




R.G.N. 125/2020

CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V PENALE

La Corte riunita in camera di consiglio, composta dai seguenti magistrati:



Presidente.
Consigliere
Consigliere

ORDINANZA

ad oggetto: **procedimento di richiesta di riparazione per ingiusta detenzione promosso da** [REDACTED]

[REDACTED] **assistito e rappresentato dall'Avv.**

[REDACTED] **dall'Avv. Monica Rossi, elettivamente domiciliato**

[REDACTED] **sito in** [REDACTED]

[REDACTED] **come da atto di nomina, in calce all'istanza;**

nei confronti di: **MINISTERO dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso questa in Via dei Portoghesi n.12, Roma. Convenuto non costituito.**

Svolgimento del processo

Con istanza depositata in data 22 dicembre 2020, il sig. [REDACTED] [REDACTED] personalmente e tramite i propri difensori in epigrafe indicati, chiedeva a questa Corte la corresponsione di un equo indennizzo a titolo di riparazione per la misura cautelare della custodia in carcere (dal 12.6.2018 al 2.7.2018) e degli arresti domiciliari da lui patita (dal 3 luglio 2018 al 13 luglio 2018).

Precisamente [REDACTED] richiedeva la liquidazione dell'indennizzo nella misura massim prevista dalla legge, tenuto conto della durata della custodia cautelare e delle conseguenze, morali, familiari, sociali, patrimoniali e psicologiche

patite.. Evidenziava come, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, dovesse tenersi conto delle ingenti sofferenze sia morali che patrimoniali (risoluzione di un contratto di appalto) cagionate a lui stesso e al proprio nucleo familiare dalla detenzione, nonché della condizione di sofferenza, di umiliazione e di mortificazione in cui aveva vissuto in ragione della detenzione stessa.


Il sig. [REDACTED] era stato colpito dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma il 23.5.2018 (notificata il 12.6.2018), nell'ambito del procedimento penale n. 27187/16 R.G.N.R., n. 14817/17 R.G. GIP, che lo vedeva indagato per il reato di cui agli artt.99, 110,629 co.1-2, in relazione agli art.628 co.3, n.1/3 c.p. e 7 d.l. n.152/91, commesso in Latina il 5.10.2016 e, più in particolare, perché, in concorso con alcuni sodali del clan mafioso [REDACTED] (v. capo 12 dell'ordinanza genetica), con la minaccia consistita nel prospettare gravi conseguenze per l'incolumità personale, anche facendo ricorso all'uso delle armi, nei confronti di [REDACTED] aveva costretto [REDACTED] a corrispondere alla [REDACTED] la somma di €35.000,00, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto...con minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. ed in particolare della forza di intimidazione promanata dalla loro appartenenza al predetto clan [REDACTED], facente capo a [REDACTED] [REDACTED] e della condizione di assoggettamento ed omertà derivante dalla riserva di violenza costituente principale dell'associazione, in ragione dello spessore criminale degli appartenenti alla stessa, riconosciuto nel territorio di [REDACTED]

Questo il fatto contestato con la misura cautelare restrittiva emessa che era stata annullata dal Tribunale del Riesame di Roma con provvedimento del 28.6.2018, in quanto la motivazione del provvedimento cautelare emesso dal GIP appariva come un mero "copia incolla" della richiesta del P.M.. La misura della custodia cautelare in carcere annullata, era stata quindi, sostituita con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza emessa dal GIP in data 2.7.2018. In data 13.7.2018, con provvedimento di revoca del GIP, [REDACTED] era stato rimesso in libertà. Il P.M. in data 24.1.2019, a seguito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [REDACTED] (accolto del sodalizio criminoso) aveva richiesto ed ottenuto l'archiviazione del procedimento.

Già in sede di interrogatorio ex art. 391 c.p.p. e in quelli successivi, il sig. [REDACTED] si era dichiarato estraneo al fatto contestatogli, riferendo di essere una vittima del clan [REDACTED] e non un estortore, non avendo mai partecipato attivamente e volutamente ad alcuna condotta delittuosa di detto sodalizio criminale. Aveva anche prodotto copiosa documentazione che dimostrava la sua completa estraneità al fatto contestato (in particolare, era emersa la circostanza che [REDACTED] aveva proseguito a chiedere, persino formalmente, somme di denaro agli [REDACTED] fino all'ottobre 2010). Lo stesso GIP sulla base degli elementi probatori offerti dagli indagati e dalla Difesa, in data 13.7.2018, aveva revocato la misura da ultimo adottata contro [REDACTED]. In data 14.1.2019, del resto, il P.M. precedente aveva richiesto ed ottenuto il decreto di archiviazione sulla base delle dichiarazioni di [REDACTED]. Le dichiarazioni da lui rese confortano la dichiarazione dei fatti rese dagli indagati". Il GIP nel suo provvedimento di archiviazione del 29.7.2019, specificava che lo stesso [REDACTED] aveva chiarito che : " Ribadisco che io ho messo sotto con i [REDACTED] gli [REDACTED] che hanno partecipato al recupero del credito in quanto sottomessi da me e dai [REDACTED]. Sono vittime delle nostre azioni"; ed ancora: " riferimenti presenti nelle intercettazioni alla parte nostra e alla parte loro e quelli in cui [REDACTED] parla con [REDACTED] dei soldi che gli avremmo fatto recuperare, nascono dalla circostanza che io soggiogavo i detti fratelli [REDACTED] facendogli credere che avrebbero recuperato nell'operazione i soldi che nel frattempo gli avevo estorto con i [REDACTED] (v. decreto di archiviazione del 29.7.2018 - allegato 12 all'istanza).

Applicando quanto appena richiamato alla vicenda in esame, ritiene questa Corte che al sig. [REDACTED] non possa essere rimproverato alcun comportamento colposo o doloso che abbia dato causa alla detenzione (l'unica intercettazione pregiudicante riguardava il di lui fratello [REDACTED]).

In particolare, nella vicenda in esame, il giudizio di gravità indiziaria che aveva dato impulso all'applicazione della misura cautelare era stato formulato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, smentite non solo dalla documentazione successivamente prodotta dalla Difesa, ma soprattutto dalle dichiarazioni del [REDACTED] che hanno definitivamente acclarato il



ruolo di "vittime" degli [redacted], del clan di cui faceva parte a pieno titolo e di lui stesso, in prima persona.

Non è quindi ravvisabile alcuna condotta extraprocessuale connotata da colpa grave o da colpa lieve. Non è infatti possibile ricavare logicamente dalla soggezione [redacted] suo effettivo estortore, alcun tipo di conclusione in ordine alla sua compartecipazione all'estorsione contestata.

Inoltre, codesta Corte ritiene che le dichiarazioni inerenti alla totale estraneità del sig. [redacted] per come riscontrate dallo stesso P.M. e dal GIP, per effetto delle spiegazioni fornite nel corso dei numerosi interrogatori resi, hanno trovato obiettivo riscontro in quelle rese dal [redacted] ritenute credibili dallo stesso Giudice che aveva applicato le misure cautelari.

In definitiva, codesta Corte ritiene che non possa ravvisarsi nella condotta dell'[redacted] alcun comportamento connotato da dolo o colpa grave eziologicamente idoneo a dar causa alla misura. Mancando il predetto nesso sinergico fra la condotta dell'odierno istante e l'applicazione della misura, si ritiene che la detenzione da quest'ultimo sofferta, sia ingiusta e che, pertanto, allo stesso debba essere riconosciuto un equo indennizzo, non calcolato solo aritmeticamente, ma aumentato equitativamente.

Tanto chiarito sull'*an* e passando al *quantum* dell'indennizzo, codesta Corte pur recependo il criterio matematico elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 9 maggio 2001, n. 24287) e pacificamente applicato in giurisprudenza, in virtù del quale si corrispondono euro 235,82 al giorno per ogni giorno di custodia in carcere ed euro 117,91 per ogni giorno di arresti domiciliari, fino ad un tetto massimo insuperabile di euro 516.456, 90.

Applicando il predetto criterio alla vicenda in esame come misura base e considerando un congruo aumento fino ad euro 400,00 per ogni giorno di detenzione carceraria per le comprovate conseguenze dannose effettivamente patite e dimostrate, di tipo: morale, familiare ed economico ritiene questa Corte che:

- il sig. [redacted] ha scontato un periodo di ingiusta detenzione carceraria tra il 12 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 e in regime di arresti domiciliari dal 3.7.2018 al 13.7.2018;

- tale periodo equivale a:
21 giorni (di detenzione carceraria) + 11 giorni (di detenzione domiciliare)
= **32 giorni complessivi**,

devono essere corrisposti al sig. [REDACTED]

euro 400,00 x 21 giorni = **euro 8.400,00** + euro 200,00 x 11 giorni = **2.200,00**;
per una somma complessiva di € 10.600,00.

Nel calcolo aritmetico, per come equitativamente aumentato, sono già ricompresi i danni personali e patrimoniali che la restrizione della libertà personale abitualmente comporta. Per la liquidazione di danni ulteriori rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà è necessario avere riguardo a specifici parametri di riferimento, allegati da colui che propone la domanda e dimostrati, ancorché presuntivamente, tali da dimostrare l'inadeguatezza della misura matematica, che è individuata avuto riguardo ad una situazione astratta media. Nel caso di specie, il sig. [REDACTED] si è limitato ad allegare di aver patito un aggravarsi delle proprie condizioni economiche (risoluzione di un contratto di appalto), nonché di quelle dei propri familiari, e di aver sofferto una condizione di prostrazione psicologica e mortificazione nei confronti delle persone a lui più vicine. Tuttavia, non risultando queste ultime circostanze specificamente provate, questa Corte ritiene di dovere intervenire, per come ha fatto, in senso ampliativo sul *quantum*, *aumentando equitativamente* il calcolo eseguito con il criterio matematico, trattandosi di domanda indennitaria e non risarcitoria. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 314 c.p.p.
Sulle contrarie conclusioni del P.G.

Condanna

il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere in favore di [REDACTED]
[REDACTED] in epigrafe compiutamente generalizzato, la somma di **euro 10.600,00** 7
(diecimilaseicento/00) a titolo di riparazione per la detenzione dal predetto subita
in detenzione carceraria dal 12.6.2018 al 2.7.2018 e agli arresti domiciliari dal 3
luglio 2018 al 13 luglio 2018, nell'ambito del procedimento penale n.38300/18
R.G.N.R., n. 19216/19 R.G. GIP (stralcio 27187/16 RGNR);
conclusosi decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma
il 29 luglio 2019.

Compensa tra le parti le spese.

Indica in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, 9 novembre 2021.

Il Consigliere est

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]
[REDACTED]

I

Depositato in Cancelleria



Oggi, il 10/12/2021

IL CANCELLIERE

[REDACTED]
[REDACTED]

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
VISTO _____
14 DIC 2021
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
[REDACTED]
[REDACTED]